

COMUNE DI DUEVILLE

IMU ANNO 2021

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 11/03/2021 sono state stabilite le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

ALIQUOTE E DETRAZIONI

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE IMU
ABITAZIONI PRINCIPALI accatastate nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C6, C2, C7)	Non si applica per legge
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL' ATTIVITA' AGRICOLA: <ul style="list-style-type: none">• Accatastati nella categoria D10;• Se accatastati in altre categorie, il requisito di ruralità è riconosciuto negli atti catastali mediante specifica annotazione.	1‰
ALTRI CASI DI ABITAZIONE PRINCIPALE: <ul style="list-style-type: none">• immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza;• la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;• l'immobile posseduto e non locato da personale in servizio nelle forze armate, forze di polizia, personale del corpo dei vigili del fuoco ecc., per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;• immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa ed utilizzati come abitazioni principali dai soci assegnatari e fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti dal D.M. del 22.04.2008).	Non si applica per legge e/o regolamento comunale
ABITAZIONI PRINCIPALI accatastate nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C6, C2, C7)	5‰ detrazione € 200,00
ALTRI FABBRICATI: immobili a disposizione, immobili accatastati nelle categorie C6, C2 e C7 che non possono per legge, essere considerate pertinenze, immobili locati, fabbricati industriali ecc.	10,1‰
AREE EDIFICABILI	8,7‰
TERRENI AGRICOLI	8,7‰
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (BENI MERCE)	0‰

ABITAZIONE PRINCIPALE:

COMUNE DI DUEVILLE

A partire dal 1° gennaio 2020 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

TERRENI AGRICOLI:

Sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004 iscritti alla Previdenza Agricola.

COMODATI AI FAMILIARI:

La Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha portato modifiche per quanto riguarda gli immobili concessi in comodato gratuito. Infatti, è stata prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figlio) che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

Per beneficiare della agevolazione ci sono, però, dei vincoli:

- il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, ma unicamente quello oggetto di comodato (ad eccezione di quello in cui vi abita solamente se si trova nello stesso Comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato;
- il comodatario, unitamente al suo nucleo familiare, deve rispettare il requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile oggetto del comodato gratuito;
- il comodante deve presentare la dichiarazione IMU entro il 30.06.2022.

Nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile unitamente alla pertinenza, a quest'ultima si applica lo stesso trattamento di favore previsto per l'abitazione nei limiti comunque fissati dalla legge (un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). La pertinenza deve risultare dal contratto di comodato.

COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE IMU

FABBRICATI

Si fa riferimento alla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti moltiplicatori da applicare in base alla categoria catastale dell'immobile:

Moltiplicatore	CATEGORIA CATASTALE
160	A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 C/2 - C/6 - C/7
140	Fabbricati del gruppo B C/3 Laboratori C/4 Fabbricati per esercizi sportivi (palestre)
80	A/10 Uffici D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione
65	Fabbricati del gruppo D (esclusi i D/5)
55	C/1 Negozi

COMUNE DI DUEVILLE

AREE EDIFICABILI

La base imponibile è data dal valore di mercato al primo di gennaio di ciascun anno.

Con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13.02.2014 è stata approvata la tabella valori ai fini IMU delle aree edificabili, consultabile nel sito comunale.

A partire dal 1° gennaio 2020 un'area edificabile può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitamente al fabbricato; in caso contrario, l'Area deve essere considerata edificabile e come tale sarà soggetta autonomamente a imposizione, in quanto risulta inclusa negli strumenti urbanistici.

TERRENI AGRICOLI

Il valore è determinato dal reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente **135**.

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO

Per gli immobili storici si fa riferimento alla rendita catastale effettiva dell'immobile e si riduce la base imponibile del 50%.

IMMOBILI INAGIBILI

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50%. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o inabitabilità redatta da un tecnico abilitato.

MODALITA' DI VERSAMENTO IMU

Il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) deve essere effettuato entro le seguenti scadenze:

► **acconto / unica soluzione: entro il 16 giugno 2021**

► **saldo: entro il 16 dicembre 2021**

L'imposta IMU non è dovuta qualora l'importo annuo da versare sia inferiore a **euro 12,00**.

Nella compilazione dei versamenti con mod. F24 bisogna fare molta attenzione all'indicazione del CODICE ENTE che per il **comune di Dueville è D379**.

Inoltre si devono utilizzare correttamente i rispettivi codici tributi:

Tipologia Immobile	Codici tributo IMU Comune	Codice Tributo IMU QuotaStato
Abitazione principale e pertinenze e immobili assimilati ad abitazione principale	3912	-
Fabbricati rurali strumentali	3913	-
Terreni agricoli	3914	-
Aree edificabili	3916	-
Altri fabbricati	3918	-
Immobili di categoria D	3930	3925

Si precisa che l'imposta IMU deve essere interamente versata al Comune, ad eccezione degli immobili di categoria D ad uso produttivo soggetti all'aliquota IMU del 10,1% per i quali la quota dell'imposta corrispondente al 7,6% si versa allo Stato con codice tributo 3925, mentre la parte residua si versa al Comune con codice tributo 3930.

COMUNE DI DUEVILLE

D I C H I A R A Z I O N E I M U

In tutti i casi in cui è sorto l'obbligo dichiarativo per l'anno 2020, la scadenza della presentazione della dichiarazione IMU è il 30/06//2021.

I N F O R M A Z I O N I

Eventuali informazioni potranno essere richieste allo sportello previo appuntamento telefonico ai numeri 0444/367302 – 0444/367305, oppure tramite e-mail: tributi@comune.dueville.vi.it.

Sul sito comunale www.comune.dueville.vi.it è possibile calcolare on line, l'imposta IMU dovuta per l'anno 2021 e stampare i versamenti per il pagamento.

Addizionale Comunale IRPEF anno 2021 aliquota **0,6%**.
Soglia di esenzione nel limite di **€ 10.000,00**